

APPENDICE NORMATIVA

Sintesi dei principali contenuti dei più recenti provvedimenti del Governo di interesse per ANAS S.p.A.

Scenari normativi e del mercato.

A) Scenari normativi e del mercato

Nel corso del primo semestre 2016, con l'entrata in vigore della legge n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), la normativa di riordino di ANAS è stata interessata da significative modifiche intese ad introdurre un nuovo meccanismo di finanziamento della Società, finalizzato a migliorarne la capacità di programmazione e di spesa per investimenti e a garantire un flusso di risorse in linea con le esigenze finanziarie. Segnatamente, l'art. 1, commi 868-874 della predetta legge ha previsto che:

- a) a decorrere dall'1.1.2016, le risorse iscritte nel bilancio dello Stato, a qualunque titolo destinate ad ANAS, confluiscono in un apposito Fondo da iscrivere nello stato di previsione del MIT (comma 868). Tali risorse devono successivamente convergere, sulla base delle previsioni di spesa, nel conto di tesoreria intestato ad ANAS, entro il decimo giorno di ciascun trimestre, e devono essere utilizzate per il pagamento diretto delle obbligazioni relative ai quadri economici delle opere previste e finanziate nel contratto di programma - parte investimenti;
- b) gli utilizzi delle predette risorse devono inoltre essere rendicontati trimestralmente al MIT e il bilancio annuale di ANAS deve dare evidenza della gestione del conto di tesoreria. Si demanda ad un decreto MEF/MIT (allo stato non ancora emanato) la definizione delle modalità di attuazione della norma e di adeguati meccanismi di supervisione e controllo da parte del Ministero competente;
- c) il contratto di programma MIT-ANAS (c.d. CdP), avente ad oggetto le attività di costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale e autostradale non a pedaggio in gestione diretta della Società nonché i servizi di interconnessione, decongestione, salvaguardia e sicurezza del traffico dalla stessa erogati in tutto il territorio nazionale, ha durata quinquennale e definisce: il corrispettivo annuale a fronte delle opere da realizzare e dei servizi da rendere sulla base di un piano pluriennale di opere e di un programma di servizi; gli standard qualitativi e le priorità; il cronoprogramma; le sanzioni e le modalità di verifica da parte del MIT. Lo schema

- di tale contratto è approvato dal CIPE, su proposta del MIT, di concerto con il MEF (comma 870);
- d) entro il 30 settembre di ogni anno, ANAS trasmette al MIT una relazione sullo stato di attuazione del CdP (ivi compreso lo stato di avanzamento delle opere) sulla relativa situazione finanziaria complessiva, nonché sulla qualità dei servizi resi. Il MIT, validata tale relazione, deve trasmetterla tempestivamente al CIPE, al MEF e alle competenti Commissioni parlamentari (comma 871);
- e) entro il 31 gennaio di ciascun anno, il CIPE, su proposta del MIT, approva eventuali aggiornamenti del CdP e del piano pluriennale di opere, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente, dell'andamento delle opere e dell'evoluzione della programmazione di settore, nonché del piano dei servizi in relazione all'andamento della qualità degli stessi (comma 872);
- f) qualora dovessero sorgere impedimenti nelle diverse fasi del processo realizzativo delle opere o eventi ed emergenze che incidano sulla programmazione prevista dal CdP, è previsto un meccanismo che consente ad ANAS, sulla base di motivate esigenze, di utilizzare le risorse del Fondo, di cui alla lett. a), per realizzare altre opere incluse nel piano pluriennale ovvero le ulteriori opere aventi carattere di emergenza. (comma 873); nelle more della stipula del CdP 2016-2020, le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano alle opere già approvate o finanziate nonché a quelle contenute nel CdP per l'anno 2015.

Accanto alle norme che hanno specificatamente inciso sul riassetto di ANAS, si riporta, a seguire, una breve sintesi dei provvedimenti adottati nel corso del 2016 e che hanno interesse per ANAS.

- **Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (c.d. legge di stabilità per il 2016”).**

Oltre a quanto già evidenziato in ordine alle nuove modalità di finanziamento di ANAS, la legge, pubblicata sulla G.U. n. 302 del 30.12.2015 ed in vigore dal 1.1.2016, reca le seguenti disposizioni di interesse.

1. **Stanziamenti in favore di ANAS:** nell'ambito della Tabella E, si prevedono i seguenti stanziamenti:
 - a) il rifinanziamento del capitolo n. 7372/P per la manutenzione straordinaria della rete stradale, la realizzazione di nuove opere e la prosecuzione degli interventi previsti dai CdP già stipulati tra il MIT-ANAS (ex art. 1, comma 68 legge n. 147/2013), con i seguenti importi: euro

- 2.030.195.080 per il 2016; euro 2.043.616.693 per il 2017; euro 2.006.836.452 per il 2018; euro 2.006.836.452 per gli anni da 2019 fino al 2024;
- b) il differimento al 2019 dell'importo di euro 50.000.000,00 (già allocati per gli anni 2016 e 2018) per gli interventi previsti dall'art. 18, comma 2, punto 3, d. l. n. 69/2013 (“*programma ponti e gallerie stradali*”).
- 2. Interventi di manutenzione straordinaria su strade provinciali (art. 1, comma 875):** si prevede che, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ed è stata completata la procedura di ricognizione di cui all'art. 5, comma 2, lett. d) legge n. 225/92, ANAS è autorizzata, mediante apposita delibera del Consiglio dei Ministri (su proposta del MIT e del MEF, sentita la Protezione Civile), ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali.
- 3. Accordi ANAS (art. 1, comma 656):** si autorizza ANAS, previa intesa con il MIT, a stipulare accordi con gli enti locali ex art. 99, comma 2 d. lgs. n. 112/1998 (per la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione della rete stradale non di interesse nazionale), fino ad un massimo di 100 milioni di euro, a valere sulle risorse, di cui all'art. 1, comma 68 legge n. 147/2013 (cfr. sopra). Tali accordi devono essere pubblicati sui siti istituzionali di ANAS e degli enti locali interessati ai sensi del d.lgs. n. 33/2013. La disposizione, seppur non formalmente abrogata, è stata da ultimo modificata dall'art. 7-bis, comma 2 del d. l. n. 113/2016 convertito in legge n. 160/2016, che ha destinato il predetto stanziamento direttamente alle Province delle Regioni a statuto ordinario per attività di manutenzione straordinaria della relativa rete viaria.
- 4. Programmazione di beni e servizi (art. 1, comma 505):** si prevede l'obbligo, per tutte le “*amministrazioni pubbliche*”, di approvare, entro il mese di ottobre di ogni anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo superiore a euro 1.000.000,00. La disposizione è stata ripresa, nei suoi contenuti generali, dall'art. 21 del nuovo Codice dei contratti, di cui *infra*.
- 5. Versamento dei risparmi (art. 1, comma 506):** con riferimento al versamento al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle somme conseguenti all'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa da parte delle società inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'ISTAT ex art. 1, comma 3 legge n. 196/2009, si prevede che tale versamento sia effettuato in sede di distribuzione del dividendo, ove nel corso dell'esercizio di riferimento la società abbia conseguito un utile e nei limiti dell'utile distribuibile. A tal fine, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, i soggetti che

esercitano i poteri dell'azionista devono deliberare, in presenza di utili di esercizio, la distribuzione di un dividendo almeno corrispondente al risparmio di spesa evidenziato nella relazione sulla gestione ovvero per un importo inferiore qualora l'utile distribuibile non risulti capiente.

6. *Acquisizione centralizzata:* si rafforza il sistema di centralizzazione degli acquisti, prevedendo:

- a) la facoltà per le P.A. e le società inserite nel conto economico consolidato della P.A., individuate dall'ISTAT *ex art. 1* legge n. 196/2009, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, di procedere ad affidamenti per specifiche categorie merceologiche, anche al di fuori delle convenzioni Consip, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure ad evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10% (in caso di telefonia fissa o mobile) e del 3% (in caso di carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento) rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip (c.d. *outside option*). Tutti i contratti stipulati secondo tali modalità dovranno essere sottoposti a condizione risolutiva (con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10% rispetto ai contratti già stipulati) e dovranno essere trasmessi all'A.N.AC. In via sperimentale, la c.d. *outside option* non troverà applicazione nel triennio 2017-2019 (comma 494);
- b) l'obbligo, per le società controllate dallo Stato e dagli enti locali, che siano organismi di diritto pubblico *ex art. 3*, comma 26 d.lgs. n. 163/2006, ad eccezione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, di utilizzare i parametri di prezzo-qualità definiti dalle convenzioni Consip, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse *ex art. 26*, comma 3 legge n. 488/1999 (obbligo di rispetto del *benchmark*) (comma 495);
- c) l'estensione della possibilità di ricorso a strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip, anche con riferimento alle attività di manutenzione (comma 504);
- d) che, con decreto del MEF (D.M. 21 giugno 2016), siano definite le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali oggetto delle convenzioni Consip, in base agli aspetti maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione e a quelli qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica. Una volta attivate tali convenzioni, i valori delle caratteristiche essenziali ed i relativi prezzi saranno pubblicati sul sito del MEF e sul portale

degli acquisti in rete. Tali dati costituiranno i parametri di prezzo-qualità di riferimento *ex art. 26, comma 3 legge n. 488/1999*. Nei casi di indisponibilità della convenzione Consip ed in mancanza dei prezzi di riferimento forniti dall'A.N.A.C. l'Autorità, sentito il MEF, dovrà individuare con proprio provvedimento le modalità per l'elaborazione dell'adeguamento dei prezzi della precedente edizione della convenzione Consip. A tale scopo, i prezzi forniti dall'A.N.A.C. costituiranno il prezzo massimo di aggiudicazione per il periodo temporale indicato dall'Autorità medesima. È inoltre rimessa all'A.N.A.C. la determinazione annuale dei costi standard per tipo di servizio e fornitura, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici. Le P.A. obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni Consip potranno procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione, specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa alla Corte dei Conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della P.A., per mancanza di caratteristiche essenziali (commi 507-510).

7. Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi informatici e di connettività nelle P.A. (art. 1, commi 512-517): al fine di garantire la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi in materia informatica e di connettività, realizzando, nel triennio 2016-2018, un risparmio complessivo pari al 50% della spesa annuale media sostenuta nel triennio 2013-2015, al netto dei canoni per i servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip, si prevede:

e) l'obbligo, per le P.A. centrali e le società inserite nel conto economico consolidato della P.A. individuate dall'ISTAT *ex art. 1 legge n. 196/1999*, di provvedere ai propri approvvigionamenti in tali settori esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip per i beni e i servizi disponibili presso la stessa. È consentito ai predetti soggetti procedere ad un autonomo approvvigionamento, previa autorizzazione motivata dell'Organo di Vertice, nel caso in cui l'acquisto riguardi beni e servizi informatici non disponibili presso Consip (perché non presenti ovvero inadeguati a soddisfare l'interesse della P.A.) o nei casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Tali approvvigionamenti dovranno essere comunicati all'ANAC e all'AGID Agenzia per l'Italia digitale. In ogni caso, i risparmi derivanti dall'applicazione delle predette misure dovranno essere destinati dall'Amministrazione interessata, in via prioritaria, agli investimenti in materia di innovazione tecnologica;

f) che l'inosservanza delle predette disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

Al fine di consentire l'applicazione della disposizione nelle more della definizione del Piano triennale per l'informatica nella P.A., l'AGID ha emanato la circolare n. 2 del 24.6.2016.

8. Limiti ai compensi (art. 1, commi 672-674): mediante la sostituzione dell'art. 23-bis, comma 1 d. l. n. 201/2001, si demanda ad un decreto del MEF, da adottarsi entro il 30.4.2016 (allo stato non ancora emanato), l'individuazione di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi delle società direttamente e indirettamente controllate dalle P.A. di cui all'art. 1, comma 2 d. lgs. n. 165/2001 (ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate) al fine di individuare fino a 5 fasce per la classificazione delle medesime. Per ciascuna fascia sarà determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale i consigli di amministrazione devono fare riferimento per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai dirigenti ed ai dipendenti, che non potranno comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000,00 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre P.A.. Fino all'adozione del citato decreto del MEF, continua a produrre i propri effetti il D.M. n. 166/2013. A decorrere dalla data di entrata in vigore di tale decreto, sono inoltre abrogati i commi 5-bis e 5-ter dell'art. 23-bis d.l. n. 201/2011.

9. Obblighi di pubblicazione (art. 1, commi 675-676): si prevede l'obbligo, per le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato e dalle altre P.A. di cui all'art. 1, comma 2, d. lgs. n. 165/2001 (ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate) di pubblicare entro 30 giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i 2 anni successivi alla loro cessazione, una serie di informazioni specificamente dettagliate nella norma. La pubblicazione di tali informazioni è condizione di efficacia per il pagamento del compenso, ed in caso di omessa o parziale pubblicazione, sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta il soggetto responsabile della pubblicazione (cfr. responsabile della trasparenza) nonché il soggetto che ha effettuato il pagamento. La disposizione è stata poi ripresa dal d. lgs. n. 97/2016 (di cui *infra*).

10. Proroga termini (art. 1, commi 807-809): si proroga (dal 31.12.2015) al 31.12.2016 il termine per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti ("OGV"), qualora nell'ambito della programmazione FSC 2007-2013 si renda necessaria l'approvazione di una

variante urbanistica o l'espletamento di procedure VAS o VIA. Non è prevista l'applicazione di sanzioni, ove l'OGV sia assunta entro il 30.6.2016. Di contro, si applicherà la sanzione complessiva dell'1,5% del finanziamento concesso nel caso in cui l'assunzione dell'OGV abbia luogo nel semestre 1.7 – 31.12.2016. La mancata assunzione di OGV nel termine prorogato determina la definitiva revoca del finanziamento. Si segnala che la misura in esame è stata da ultimo prorogata dal decreto legge n. 244/2016 (c.d. “mille proroghe”) di cui *infra*.

- **Decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante “Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative” (c.d. decreto “mille proroghe”), convertito dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21**

Il decreto, pubblicato sulla G.U. n. 302 del 30.12.2015 e in vigore dallo stesso 30.12.2015, è stato convertito dalla legge n. 21/2016 (in vigore dal 27.2.2016) e reca le seguenti disposizioni di interesse.

- 1. Proroga dei termini in materia di infrastrutture e trasporti (art. 7):** la disposizione proroga l'applicazione di una serie di misure in materia di contrattualistica pubblica, la cui applicazione deve intendersi superata con l'entrata in vigore il 19.4.2016 del nuovo codice dei contratti pubblici, di cui *infra*.
- 2. Proroga di termini in materia economica e finanziaria (art. 10):** si proroga:
 - a) per l'anno 2016 il divieto (*ex art. 1, comma 141 legge. n. 228/2012*) per le P.A. inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'ISTAT *ex art. 1, comma 3 legge. n. 196/2009*, di effettuare spese di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili (art. 10, comma 3);
 - b) a tutto il 2016 il limite massimo – pari agli importi risultanti alla data del 30.04.2010, ridotti del 10% – stabilito per la corresponsione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità, da parte delle P.A. *ex art. 1, comma 3 legge n. 196/2009* ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo *ex art. art. 6, comma 3 d. l. n. 78/2010*. La misura è stata estesa a tutto il 2017 dal d. l. n. 244/2016 (*cfr. infra*);
 - c) a tutto il 2016 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle P.A. inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'ISTAT *ex art. 1, comma 3 legge. n. 196/2009* e utilizzati a fini istituzionali.

3. Proroga dei termini relativi a interventi emergenziali (art. 11): si proroga al 31.12.2016 l'incarico del Commissario per gli interventi di ripristino della viabilità danneggiata a seguito degli eventi alluvionali verificatisi in Sardegna nel 2013, attribuito al Presidente di ANAS ex art. 1, comma 123 legge n. 147/2013.

• **Regolamento di esecuzione (UE)2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo (“DGUE”)**

Il regolamento, pubblicato sulla G.U.U.E. l. 3/16 del 6.01.2016, stabilisce, in attuazione dell'art. 59, par. 2 Direttiva 2014/24/UE, il modello di formulario per il documento di gara unico europeo (“DGUE”), il cui impiego è divenuto obbligatorio con l'entrata in vigore delle misure nazionali di recepimento della Direttiva.

• **Legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” (c.d. collegato ambiente)**

La legge, pubblicata sulla G.U. n. 13 del 18.1.2016 e in vigore dal 2.2.2016, reca le seguenti disposizioni di interesse ANAS.

1. Disposizioni per agevolare il ricorso agli “appalti verdi” (art. 16): si introduce un incentivo, in termini di riduzione dell'importo della garanzia posta a corredo dell'offerta e del suo successivo rinnovo, per gli operatori che partecipano ad appalti pubblici e sono muniti di registrazione EMAS, di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o di marchio Ecolabel. Mediante una modifica dell'art. 83 d. lgs. n. 163/2006, si introducono anche dei criteri ambientali ai fini della valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La norma è stata da ultimo ripresa dal nuovo codice dei contratti.

2. Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti dei servizi (art. 18): è sancito l'obbligo per le P.A., nell'ambito delle categorie per le quali il “Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione” di cui al Decreto del MATT Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11.4.2008 (c.d. “PAN GPP”) prevede l'adozione dei “criteri ambientali minimi” (c.d. “CAM”), di contribuire al conseguimento dei relativi obiettivi ambientali attraverso l'inserimento, nella documentazione di gara, delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei decreti MATT normativamente indicati, in relazione a specifiche categorie di forniture e affidamenti.

3. Accordi di programma ed incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiale post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi (art. 23): si prevede l'obbligo, per le P.A. e gli enti gestori delle infrastrutture, di prevedere, nelle gare per la realizzazione di pavimentazioni stradali e barriere acustiche, ai fini della valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, criteri relativi alle caratteristiche ambientali ed al contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto, con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, nelle percentuali fissate da decreti del MATT da adottare il 2.08.2016.

4. Attraversamento di beni demaniali da parte di opere della rete elettrica di trasmissione nazionale (art. 14): mediante una modifica dell'art. 1-sexies del d. l. n. 239/2003, si introduce una nuova disciplina in materia di attraversamento di beni demaniali da parte di opere della rete di trasmissione nazionale, prevedendosi— anche con riferimento ai procedimenti in corso al 2.2.2016 - l'obbligo, per i gestori di beni demaniali, ivi incluse le strade pubbliche, interessati dal passaggio di opere della rete elettrica di trasmissione nazionale, di indicare le modalità di attraversamento degli impianti autorizzati.

Legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante “Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relative a lavori, servizi e forniture” (c.d. legge delega).

La legge, pubblicata sulla G.U. n. 23 del 29.1.2016 ed in vigore dal 13.2.2016, definisce i principi e i criteri direttivi cui deve attenersi il Governo nell'esercizio delle deleghe legislative per il recepimento delle direttive europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di appalti e concessioni e per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relative a lavori, servizi e forniture. La delega legislativa in esame è stata esercitata con l'emanazione del d. lgs. n. 50/2016 (nuovo codice dei contratti).

Legge 23 marzo 2016, n. 41, recante l'“*Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274*”.

La legge, pubblicata sulla G.U. n. 70 del 2016 e in vigore dal 25.3.2016, ha introdotto, nel codice penale, i nuovi reati di **omicidio stradale** (art. 589-*bis*) e di **lesioni personali stradali gravi o gravissime** (art. 590-*bis*). Con circolare del 25.3.2016, il Ministero dell'Interno, secondo un ragionamento particolare, è giunto a rilevare che “*il reato [di omicidio stradale - ndr] ricorre altresì in tutti i casi che si sono consumati sulle strade, come definite dall'art. 2 del c.d.s., anche se il responsabile non è un conducente di veicolo. Infatti, le norme del codice della strada disciplinano anche comportamenti posti a tutela della sicurezza stradale relativi alla manutenzione e costruzione di strade e veicoli*”.

Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, recante “*Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*”

Il decreto (pubblicato sulla G.U. n. 57 del 9.3.2016), elaborato in attuazione della direttiva 2014/61/UE, definisce norme volte a facilitare l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità promuovendo l'uso condiviso dell'infrastruttura fisica esistente e consentendo un dispiegamento più efficiente di infrastrutture fisiche nuove, in modo da abbattere i costi dell'installazione di tali reti. Il provvedimento stabilisce, inoltre, per le suddette finalità, requisiti minimi relativi alle opere civili e alle infrastrutture fisiche.

Per facilitare l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, si prevede la mappatura delle reti di comunicazione elettronica veloci esistenti e di ogni altra infrastruttura fisica funzionale ad ospitarle, presente nel territorio nazionale. A tal fine, si demanda al MISE Ministero dello sviluppo economico la definizione delle regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI), le modalità di prima costituzione, di raccolta, di inserimento e di consultazione dei dati, nonché le regole per il successivo aggiornamento, lo scambio e la pubblicità dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, dagli altri operatori di rete e da ogni proprietario o gestore di infrastrutture fisiche funzionali ad ospitare reti di comunicazione elettronica. Nelle more della piena operatività del SINFI, e comunque sino all'1.1.2017, gli operatori di rete possono rivolgersi, ai fini dell'ottenimento delle informazioni minime, direttamente ai gestori delle infrastrutture fisiche e agli operatori di rete.

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante l'“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

Il decreto, adottato in attuazione della legge n. 11/2016 (v. sopra), è stato pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19.4.2016, entrando in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. Le norme del nuovo codice dei contratti si applicano “*alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti*” (art. 216).

Diverse sono le novità introdotte dal codice destinate ad avere un impatto diretto sull'operatività di ANAS.

- 1. Centralità dell'A.N.AC.:** il nuovo codice affida all'A.N.AC. un ruolo importante, con molti nuovi poteri. In particolare, si rinuncia demandare ad un regolamento generale la definizione di una disciplina secondaria, riconoscendo più ampi poteri di *soft regulation* all'Autorità, chiamata a definire la disciplina di dettaglio mediante linee guida, atti di indirizzo, bandi-tipo e contratti-tipo approvati elaborati in stretta collaborazione con il MIT. Per evitare di bloccare il settore nel periodo transitorio, si prevede un'abrogazione graduale del d.p.r. n. 207/2010.
- 2. Sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti:** si prevede l'introduzione di un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, gestito dall'A.N.A.C., a cui è demandata anche la definizione delle relative modalità di attuazione. I requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione saranno definiti dalla stessa ANAC con le linee guida (allo stato non ancora emanate) tenuto conto della capacità di programmazione e progettazione della fase di affidamento e di esecuzione e dell'attività di controllo. La durata della qualificazione è fissata in 5 anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti. Si ricorda che **solo le stazioni appaltanti qualificate potranno acquisire autonomamente beni, servizi di importo superiore a 40.000 euro e lavori di importo superiore a 150.000 euro, senza doversi rivolgere necessariamente alle centrali di committenza.**

3. Principio di aggregazione della domanda: Si esprime un evidente *favor* per le forme di aggregazione della domanda, in linea con i principi delle nuove direttive comunitarie e con l'esigenza di ottimizzare la spesa pubblica, riducendo il numero delle stazioni appaltanti.

4. Progettazione (art. 23): Si valorizza la fase progettuale come punto di snodo nel ciclo di realizzazione delle opere pubbliche, promuovendo l'elevazione degli *standard* di qualità ed un potenziamento delle attività di verifica e di controllo da parte delle stazioni appaltanti. Da tale impostazione consegue, *in primis*, una nuova articolazione della progettazione in materia di lavori su tre nuovi livelli di successivi approfondimenti tecnici: 1) piano di fattibilità tecnica ed economica, 2) progettazione definitiva; 3) progettazione esecutiva (cfr. art. 23). **Sparisce la fase della "progettazione preliminare"**. Sono anche dettagliati i contenuti minimi di ciascun livello, demandando tuttavia ad un decreto del MIT (ancora non emanato) la definizione dei contenuti di dettaglio dei diversi livelli progettuali. Nelle more, continuerà ad applicarsi il d.p.r. n. 207/2010. Altrettanto innovativo è il principio secondo cui, di regola, deve essere posto a base di gara il progetto esecutivo, con conseguente notevole limitazione della possibilità di utilizzo dell'appalto integrato.

Altro significativo elemento di novità consiste nella facoltà riconosciuta alle amministrazioni con personale adeguato e di sistemi di monitoraggio di utilizzare metodi e strumenti elettronici finalizzati alla modellazione elettronica e informativa (i c.d. **BIM -building information modelling**) nell'ambito dell'edilizia e per l'affidamento di nuove opere, per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, nonché per lavori complessi. Le relative modalità saranno stabilite con decreto del MIT.

Altro aspetto da segnalare consiste nel **superamento del principio di *favor* per l'attività progettuale interna delle stazioni appaltanti** previsto dal d. lgs. n. 163/2006 (art. 24).

5. Scelta delle procedure (art. 59): Viene ampliato l'elenco delle procedure di scelta del contraente, introducendo, accanto alla procedura aperta, ristretta, negoziata senza previo bando e al dialogo competitivo, le nuove tipologie del partenariato per l'innovazione e della procedura competitiva con negoziazione.

6. Qualificazione degli esecutori di lavori pubblici (art. 84): Per i lavori di importo pari o superiore a € 150.000 viene mantenuto il sistema di qualificazione imperniato sugli organismi di attestazione (SOA) autorizzati dall'A.N.A.C.. In chiave innovativa rispetto al passato, tuttavia, l'attuazione di tale sistema di qualificazione è subordinata all'emanazione, da parte dell'ANAC, di apposite linee guida, con cui dovranno essere definiti i casi e le modalità di avvalimento nonché i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente e la

documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del relativo possesso. Fino all'entrata in vigore di dette linee guida continueranno ad essere applicate le norme del d.p.r. n. 207/2010. Il nuovo codice contempla infine un possibile superamento del sistema di qualificazione SOA, demandando ad un decreto MIT l'individuazione delle modalità di qualificazione, anche alternative o sperimentali da parte di stazioni appaltanti ritenute particolarmente qualificate per migliorare l'effettività delle verifiche.

7. Criteri reputazionali (art. 83): si prevede l'istituzione presso l'ANAC di un sistema di penalità e premialità delle imprese connesso a criteri reputazionali valutati sulla base di parametri oggettivi e misurabili nonché sull'accertamento del rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione degli appalti.

8. Criteri di aggiudicazione dell'appalto (art. 95): viene superato il tradizionale principio di equivalenza dei criteri di aggiudicazione, individuando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come criterio principe per l'aggiudicazione degli appalti. Il criterio del prezzo più basso può essere utilizzato in via solo residuale – previa adeguata motivazione - in relazione ad una serie di ipotesi specifiche. Altra novità consiste nella previsione del criterio del prezzo fisso, sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

Particolarmente significativa è infine l'introduzione del cd. “costo del ciclo di vita” del prodotto che consente una valutazione economica della prestazione tenendo conto di tutti i costi derivanti dallo stesso e legati al suo ciclo di vita dall'acquisizione, all'utilizzo fino allo smaltimento.

9. Commissione di aggiudicazione (artt. 77-78): si prevede l'istituzione, presso l'ANAC, di un albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici, all'interno del quale le stazioni appaltanti saranno tenute a scegliere, mediante sorteggio, i componenti delle commissioni di gara. La stazione appaltante potrà nominare componenti interni in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie UE o per quelli che non presentano particolare complessità, nel rispetto del principio di rotazione. Fino a quando non sarà operativo il nuovo sistema le commissioni continueranno ad essere nominate da ciascuna stazione appaltante secondo regole previamente definite.

Diversi sono i provvedimenti adottati, nel corso del 2016, per dare attuazione alle misure previste dal codice, oltre alle linee guida emanate dall'A.N.AC.. Tra questi si segnalano:

- i) **decreto del Ministero della giustizia del 17 giugno 2016**, pubblicato sulla G.U. n. 174 del 2016, che individua le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni

delle attività di progettazione e degli incarichi tecnici che le stazioni appaltanti possono utilizzare per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara, in attuazione dell'art. 24, comma 8 del codice;

- ii) **D.P.C.M. 10 agosto 2016**, pubblicato sulla G.U. n. 203 del 31.8.2016, che definisce la composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia, di cui all'art. 212, comma 5 del d. lgs. n. 50/2016;
- iii) **decreto MIT 10 novembre 2016, n. 248**, pubblicato sulla G.U. n. 3 del 4.12.2017 (e in vigore dal 19.1.2017), che definisce l'elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione ai sensi dell'art. 89, comma 11 del codice.

Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante la “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

Il decreto, pubblicato sulla G.U. n. 12 dell'8.6.2016 e in vigore il 23.6.2016, è stato elaborato in attuazione della delega di cui all'art. 7 della legge n. 124/2015, al fine di riordinare e semplificare la disciplina in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.. I soggetti tenuti all'applicazione delle norme in materia di trasparenza – ivi incluse le società in controllo pubblico – devono adeguarsi alle modifiche introdotte ed assicurare l'effettivo esercizio del diritto accesso, entro il 23.12.2016.

Si riportano di seguito le novità di maggiore interesse aziendale.

1. **Il nuovo accesso civico (art. 6):** al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento dei fini istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, si introduce una **nuova forma di accesso civico**, equivalente a quella che nei sistemi anglosassoni è definita *freedom of information act*, secondo cui chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, può accedere a tutti i dati e documenti detenuti dalle P.A., **ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione**, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti. L'eventuale rifiuto, differimento o limitazione dell'accesso devono essere motivati. Costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, causa di responsabilità per danno all'immagine della P.A. nonché elemento di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del

trattamento accessorio, oltre all'inadempimento degli obblighi di pubblicazione, anche il rifiuto, il differimento o la limitazione dell'accesso civico.

- 2. *Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche (art. 5):*** Si demanda all'AGID, la gestione del sito *internet* denominato "*Soldi pubblici*", che consente l'accesso ai dati dei pagamenti delle P.A. e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni, nonché all'ambito temporale di riferimento. A tal fine, si prevede l'obbligo, per ciascuna P.A., di pubblicare, in una parte della sezione "*Amministrazione trasparente*", i dati sui propri pagamenti, consentendo la consultazione degli stessi in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 500,00 a 10.000,00 nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione.
- 3. *Accesso alle informazioni pubblicate sui siti (art. 9):*** Al fine di rendere agevole l'accesso ai dati e documenti pubblicati sul sito istituzionale, evitando duplicazioni, si prevede che le P.A. titolari delle banche dati indicate dall'allegato al decreto, i cui contenuti abbiano ad oggetto informazioni, dati e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, debbano rendere pubbliche le predette banche dati, in modo tale da consentire ai soggetti tenuti all'osservanza degli obblighi pubblicitari assolvere agli stessi mediante l'indicazione sul proprio sito istituzionale del collegamento ipertestuale alle stesse banche dati. Gli obblighi di pubblicazione a decorrere dal 23.6.2017.
- 4. *Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali (art. 13):*** Si estende l'obbligo delle P.A. di pubblicazione dei dati relativi ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, ai titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. Gli obblighi di pubblicazione in esame si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, d. lgs. n. 165/2001, nonché nei casi di cui all'art. 4-bis, comma 2, del d. l. n. 78/2015 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo *curriculum vitae*.
La norma prevede inoltre:

- i. l'obbligo per i dirigenti di comunicare alla P.A. presso cui sono in servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione ai limiti retributivi previsti dall'art. 13 del d.l. n. 66/2014 (240.000 euro lordi), per la pubblicazione sul sito istituzionale;
- ii. l'obbligo per le P.A. di indicare, negli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali e nei relativi contratti, gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione del cittadino, con particolare riguardo ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento di tali obiettivi è causa di responsabilità dirigenziale ex art. 21 d. lgs. n. 165/2001 e dovrà essere oggetto di valutazione ai fini del conferimento di successivi incarichi.

5. *Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale (art. 19):* Si prevede l'obbligo per le P.A. di pubblicare i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della *performance* per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti che dei dipendenti.

6. *Piano triennale per la prevenzione della corruzione (art. 10):* Si prevede la soppressione dell'obbligo, per le P.A., di redigere il programma triennale per la trasparenza e l'integrità ("PTTI"), demandando a ciascuna P.A. il compito di indicare, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione ("PTPC") i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati. Al fine di assicurare il coordinamento con il PTPC, la norma impone di qualificare la promozione di maggiori livelli di trasparenza come obiettivo strategico di ogni P.A., prevedendo che le misure organizzative e procedurali del Piano costituiscano obiettivi per gli uffici e per i dirigenti.

Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante il "Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

Il decreto, pubblicato sulla G.U. n. 125 del 30.6.2016 e in vigore il 14.06.2016, dà attuazione all'art. 1, comma 2, lett. c) del d. l. n. 185/2015, che delega il Governo a completare, entro il 15.2.2016, la riforma della struttura del bilancio dello Stato, introducendo specifiche